

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

35.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANARDI

INDI

DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	488	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
FONTANA ed altri: Modifiche in ordine al trattamento indiretto e di reversibilità per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo dipendente dalle gestioni appaltate dalle imposte di consumo e dai comuni (2178);		
LA LOGGIA ed altri: Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo (2468);		
BIANCHI FORTUNATO e PEZZATI: Riordimento del Fondo speciale di previdenza per il personale già addetto alle cessate gestioni imposte di consumo (2690)	488	
PRESIDENTE	488	
ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	488	
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	488	
NOBERASCO	488	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (3772)
		490
		PRESIDENTE
		490, 491, 492, 493, 494, 497
		498, 499, 500, 502, 503, 504, 506, 507, 508
		509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518
		520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530
		ALDROVANDI
		510
		BIAMONTE
		527
		BIANCHI FORTUNATO
		520
		BORRA
		499
		CABRAS
		509, 510, 516, 518
		DE VIDOVICH
		491, 510, 513, 514, 515, 528
		DI GIULIO
		497
		GIOVANARDI
		500, 511
		GRAMEGNA
		499, 508, 511, 513
		MANCINI VINCENZO, <i>Relatore</i>
		492, 493, 495
		496, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506
		507, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517
		518, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528
		MONTI MAURIZIO
		528
		NOBERASCO
		494
		PAVONE 493, 494, 497, 506, 508, 509, 510, 514, 515
		PEZZATI
		494, 497, 513, 514
		POCHETTI
		495, 496, 497, 510, 523, 530
		TERRAROLI
		500
		TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>
		492
		493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 503
		504, 506, 507, 510, 511, 513, 514, 515, 518
		520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530
		ZOPPETTI
		499

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Votazione segreta:	PAG.
PRESIDENTE	530

La seduta comincia alle 18,25.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Aldrovandi, Baccalini, Becciu, Boffardi Ines, Capra, Corti, Furia, Micheli Filippo, Pisciocchio e Pucci sono sostituiti, limitatamente alla discussione del disegno di legge n. 3772, rispettivamente dai deputati Capponi Bentivegna Carla, Terraroli, Bernardi, Fioret, Zoppi, Ferri Mauro, Tani, Marzotto Caotorta, Russo Ferdinando e Armani.

Discussione delle proposte di legge Fontana ed altri: Modifiche in ordine al trattamento indiretto e di reversibilità per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo dipendente dalle gestioni appaltate dalle imposte di consumo e dai comuni (2178); La Loggia ed altri: Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo (2468); Bianchi Fortunato e Pezzati: Riordinamento del Fondo speciale di previdenza per il personale già addetto alle cessate gestioni imposte di consumo (2690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Fontana, Bianchi Fortunato, Santuz, Tamini, Carta e Pezzati: « Modifiche in ordine al trattamento indiretto e di reversibilità per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo dipendente dalle gestioni appaltate dalle imposte di consumo e dai comuni »; La Loggia, Caldoro, Ianniello e Ciampaglia: « Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo »; Bianchi Fortunato e Pezzati: « Riordinamento del Fondo speciale di previdenza per il personale già addetto alle cessate gestioni imposte di consumo ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono a tutti note le vicissitudini che hanno contraddistinto l'iter di queste proposte di legge, oggi unificate in sede di comitato ristretto. Dato che erano sorte alcune remore da parte del Governo, il testo è stato nuovamente esaminato e rielaborato; il testo sottoposto oggi all'attenzione della Commissione è stato concordato in sede di comitato ristretto e ha trovato l'adesione del Governo. Data questa convergenza di opinioni e di consensi, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare il testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOBERASCO. Quanto ha detto l'onorevole relatore, nel corso della sua relazione, corrisponde a quanto si è svolto in realtà; tuttavia l'accordo di cui egli ha parlato, se non ha avuto particolari contrasti in sede di Commissione, ha visto mancare il susseguente assenso da parte del Ministero del tesoro, che, pur obbligato per legge a fare determinati versamenti, non ha nemmeno pensato di iscriverne nel bilancio del 1975 quanto era indispensabile alla bisogna.

Di qui le ragioni del ritardo con cui il provvedimento giunge al nostro esame; nonostante ciò, voteremo a favore del provvedimento stesso, lamentando queste inadempienze e questo ritardo imputabile soprattutto al Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*.

Il Governo è lieto di poter sciogliere le riserve di carattere finanziario che avevano impedito nel passato di poter dare il nostro consenso al testo elaborato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dall'articolo precedente, in

nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nello articolo stesso né inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di reversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie».

(È approvato).

ART. 2.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella A) allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 1, delle pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltreché nel successivo articolo 5.

Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370, relative ad iscrizioni che hanno maturato il diritto alle pensioni stessi in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo articolo 4 corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.

La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, sempreché trattisi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'articolo 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1° gennaio 1965.

(È approvato).

ART. 3.

Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976.

A decorrere dalla stessa data l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1836, si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.

Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.

(È approvato).

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente:

«Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

- 1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
- 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assi-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

curazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la pensione di reversibilità a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

(È approvato).

ART. 6.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo — istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio de-

creto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni — è retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere derivante al Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.850 miliardi, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella A:

COEFFICIENTI PER I QUALI VA MOLTIPLICATA LA PENSIONE ANNUA IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Decorrenza	Coefficienti
Anteriori al 1° gennaio 1951	1,75
dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954	1,50
» 1° » 1955 » 31 » 1962	1,45
» 1° » 1963 » 31 » 1963	1,30
» 1° » 1964 » 31 » 1967	1,10
» 1° » 1968 » 31 » 1969	1,05

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta, che verrà ripresa alle ore 21,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 21,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (3772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale ».

Circa il parere espresso sui singoli emendamenti dalla Commissione bilancio,

che si è appositamente riunita questo pomeriggio, comunico che, non essendo ancora giunta la relativa comunicazione formale, mi limiterò a rendere noti alla Commissione i pareri positivi o negativi espressi sui singoli emendamenti. Ricordo che, ove la nostra Commissione desse voto positivo su quegli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere negativo, si dovrebbe chiedere alla Commissione bilancio un nuovo parere.

La Commissione bilancio ha espresso parere negativo sugli emendamenti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis; 7, 8, 9, 10, 11; ha espresso parere positivo sull'emendamento n. 12; l'emendamento 12-bis si deve ritenere assorbito; ha espresso parere negativo sugli emendamenti n. 13, 14, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 17, 18; parere favorevole sull'emendamento 19; gli emendamenti numero 19-bis e 19-ter s'intendono ritirati; parere negativo sugli emendamenti n. 20, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25, 25-bis; parere favorevole sul n. 26; negativo sui n. 27, 28

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

28-bis; favorevole sul n. 29; negativo sul n. 30 e sul n. 30-bis; favorevole sul n. 31; negativo sugli emendamenti n. 32, 33, 33-bis, 34, 35, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36, 37, 37-bis, 37-ter, 37-quater; favorevole sul numero 38; negativo sul n. 38-bis.

La V Commissione bilancio ha inoltre espresso parere favorevole sull'emendamento Bianchi Fortunato n. 39 all'articolo 15, sull'emendamento de Vidovich n. 42 e sul n. 42-bis all'articolo 16 degli onorevoli Bianchi Fortunato e Giovanardi, sull'emendamento n. 54 all'articolo 21 dell'onorevole Bianchi Fortunato, sull'emendamento n. 57 all'articolo 22 dell'onorevole Sgarbi Bompani Luciana, sull'emendamento Bianchi Fortunato e Aldrovandi n. 61 all'articolo 24, che assorbe l'emendamento Aldrovandi n. 61-bis. La V Commissione inoltre ha espresso parere favorevole in ordine all'emendamento Bianchi Fortunato e Noberasco n. 62, che assorbe l'emendamento 62-bis degli onorevoli Noberasco, Gramegna e Biamonte, all'articolo 24.

Quanto all'emendamento n. 64-bis all'articolo 29 degli onorevoli Bianchi Fortunato e Boffardi Ines, il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione; i commissari presenti in quella sede hanno espresso parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in ordine all'emendamento n. 65 all'articolo 30 dell'onorevole Bianchi Fortunato. Il Governo ha espresso parere favorevole in ordine all'emendamento numero 71-A dell'onorevole Sgarbi Bompani, che assorbe l'emendamento 71-bis-A, della stessa onorevole Sgarbi Bompani. Sull'emendamento dell'onorevole Ballarin, numero 74-A, al secondo comma, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti n. 76-A degli onorevoli Biamonte e Zoppetti e numero 76-A-bis dell'onorevole Bianchi Fortunato, nonché sull'emendamento aggiuntivo n. 77-A. Infine è stato espresso parere favorevole sull'emendamento n. 78-A degli onorevoli Bianchi Fortunato, Gramegna e Giovanardi.

L'onorevole de Vidovich ha chiesto di illustrare congiuntamente tutti i suoi emendamenti.

DE VIDOVICH. Francamente non sono riuscito a comprendere la logica del Governo e della V Commissione bilancio che

ne è la *longa manus*. Il gruppo del movimento sociale-destra nazionale ha chiesto inutilmente l'agganciamento dei minimi di pensione all'indice del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Se facciamo caso al gettito fiscale (non sembri strano, che ad esso si faccia riferimento in tema di minimi di pensione), notiamo che esso ha avuto un incremento più che proporzionale al costo della vita. Si è preferito, invece, non agganciare le pensioni minime al costo della vita ma alla dinamica salariale ben sapendo che, in periodi di inflazione come l'attuale, l'aumento dei salari non è mai adeguato all'aumento del costo della vita, per efficienti che possano essere i sindacati.

In pratica si è scelto di diminuire il potere d'acquisto reale delle pensioni minime falciate dall'inflazione.

Altre perplessità ci vengono dalla riduzione delle aliquote per il fondo CUAFF (cassa unica assegni familiari). Ci domandiamo se l'accoglimento pochi giorni or sono da parte del Governo di un ordine del giorno con il quale si impegnava a varare un provvedimento per l'agganciamento degli assegni familiari all'aumento dei prezzi, trovi conseguente corrispondenza in un atteggiamento per il quale, da una parte, con un articolo, si riducono le aliquote e, dall'altra, con un altro articolo, si consente di mettere le mani sul Fondo accumulato per gli assegni familiari. Dico « fondo accumulato » perché sono aumentate costantemente le entrate della Cassa unica per gli assegni familiari che introita una percentuale delle retribuzioni, mentre, fino a pochissimo tempo fa, sono rimaste invariate le uscite.

Si può fare un analogo discorso sulla cassa di disoccupazione: occorre aumentare le erogazioni, non diminuire le entrate.

Un altro settore che è stato oggetto di nostri emendamenti è quello dell'agricoltura. Mi rendo ben conto che il gettito in questo settore è stato di gran lunga inferiore alla erogazione ma è anche vero che l'Italia opera in regime di *dumping* a livello di comunità europea. Perché raddoppiare dunque le aliquote gravanti sull'agricoltura? Non è questa una domanda rivolta al ministro, ma al Governo, proprio perché in questo caso il Governo prende con una mano ciò che, violando addirittura i trattati di Roma, elargisce con l'altra. Tutte queste operazioni contrastanti hanno dei costi che finiscono per pesare negativamente sulla nostra economia.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Altro punto sul quale abbiamo presentato emendamenti, che sono stati valutati negativamente dalla maggioranza, riguarda gli artigiani e i lavoratori autonomi. Sono categorie non inquadrati in organizzazioni sindacali aggressive, perché non hanno la possibilità della contrattazione diretta e dello sciopero, come invece fanno le confederazioni dei lavoratori dipendenti. Non posso non esprimere parere contrario al fatto che in questo provvedimento si aumenta la contribuzione degli artigiani e quella dei lavoratori autonomi, laddove giustizia vuole che da parte dello Stato, da parte dell'erario, ci sia un'assunzione di oneri gravanti su queste categorie. Esprimo inoltre parere contrario ai provvedimenti restrittivi inerenti gli invalidi civili e del lavoro.

Ritengo di aver illustrato globalmente gli emendamenti da noi presentati che così poca fortuna hanno avuto presso la Commissione bilancio, sperando, per altro, che la Commissione, almeno per alcuni punti che a me sembrano ineliminabili, possa decidere in maniera diversa.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è elevato alla misura di lire 55.950.

A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra lire 42.950 e lire 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'onorevole de Vidovich ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma la cifra: « 55.950 » con l'altra: « 70.000 ».

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « importo mensile » le altre: « effettivamente riscosso ».

Sostituire al secondo comma la cifra: « 13.000 » con l'altra: « 20.000 ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questi emendamenti.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich sostitutivo al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich aggiuntivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dianzi dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra lire 34.800 e lire 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di lire 13.000.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma la cifra: « 47.800 » con l'altra: « 60.000 » e al secondo comma la cifra: « 13.000 » con l'altra: « 20.000 ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il relatore è contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo, è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich all'articolo 2, al quale relatore e Governo si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

L'onorevole Pavone ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « è elevato a lire 47.800 » con le parole: « è equiparato a quello dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1 »;

Al secondo comma sostituire le parole: « sono aumentati di lire 13.000 » con le parole: « sono aumentati di lire 21.000 »;

Al quarto comma sostituire le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1977 » con le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1976 ».

PAVONE. Prendo la parola per illustrare tutti gli emendamenti da me presentati a questo disegno di legge. Stamane il relatore ha detto che ogni anno, da diversi

anni a questa parte, ci troviamo impegnati a discutere i miglioramenti da apportare alle pensioni; egli ha detto altresì che questo provvedimento dovrebbe portare la situazione ad una stabilizzazione definitiva. Io non mi sento di condividere tale affermazione, perché, come sempre, il Governo, nel predisporre questo disegno di legge e nel discutere gli emendamenti ad esso presentati, ha dimostrato di non voler risolvere certi problemi del mondo pensionistico. Non ha voluto risolverli in maniera equa, in forma definitiva, seguendo i criteri della giustizia distributiva a favore di tutti i lavoratori italiani.

È chiaro, quindi, che se una legge manca di giustizia distributiva, di giustizia perequativa, essa non può sostenere l'incalzare della realtà di tutti i giorni. È evidente che, se il Governo rimane nelle posizioni previste nel disegno di legge, nel quale sussistono ancora motivi di sperequazione, esso non potrà non essere nuovamente sottoposto alle richieste che saliranno dal paese.

Ancora una volta questo disegno di legge divide il mondo del lavoro italiano in due settori: quello dei lavoratori di categoria A, e quello dei lavoratori di categoria B. Forse nel futuro ci potrà essere anche un terzo settore, quello dei lavoratori di categoria C. Si è mantenuta infatti una profonda differenza tra i lavoratori dipendenti e gli autonomi. Con ciò non voglio dire che si sono favoriti i lavoratori dipendenti, ma dico, come ho sempre sostenuto, che se c'era la necessità di mantenere gli oneri entro una determinata cifra, si doveva anche attuare una vera giustizia distributiva per tutti i lavoratori italiani, dipendenti e non dipendenti. Ma questo provvedimento è peggiorativo della situazione attuale perché introduce una divisione nello stesso mondo del lavoro autonomo, ponendo alcune differenziazioni, specialmente riguardo all'intervento dello Stato fra i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, fra artigiani e commercianti. È evidente che non possiamo continuare a fare questo tipo di politica nei confronti del mondo del lavoro italiano, specie se pensiamo che il mondo del lavoro autonomo è formato da 11 milioni di persone, fra addetti e responsabili delle aziende, mentre il mondo dei lavoratori dipendenti è formato da 8 milioni di unità. Devo a questo riguardo lamentarmi con il Governo perché sono stati sentiti i sindacati (e bene ha fatto il Go-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

verno ad interpellarli) dei lavoratori dipendenti, ma non si sono ancora una volta volute ascoltare le associazioni delle categorie dei lavoratori autonomi. È evidente, perciò, il motivo per cui, non essendo stato reso edotto sulle realtà del lavoro autonomo, il Governo non ne ha tenuto conto nel disegno di legge in esame.

Con gli emendamenti presentati all'articolo 2 noi vogliamo arrivare alla equiparazione dei minimi di pensione fra il mondo dei lavoratori autonomi e quello dei lavoratori dipendenti. Il ministro ci ha detto che ciò avverrà con il 1° luglio 1975, secondo i minimi previsti da questo disegno di legge.

NOBERASCO. Ma è una legge già vigente nello Stato.

PAVONE. Il ministro ha detto che ci si riferisce ai trattamenti minimi di questo disegno di legge.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come dice giustamente l'onorevole Noberasco, il diritto alla parificazione con il 1° luglio non nasce con questa legge, che dà diritto invece all'aumento.

PAVONE. Noi avremmo chiesto, con il nostro emendamento, l'equiparazione immediata, ma con questa assicurazione fornitaci dal ministro il discorso diventa superato.

Nasce però il problema dell'aggancio alla dinamica salariale previsto all'articolo 2; infatti, è stata chiesta la soppressione dell'ultimo comma, e abbiamo visto che la V Commissione bilancio ha risposto in maniera negativa. Noi abbiamo chiesto, con l'emendamento all'articolo 2, che almeno questa equiparazione alla dinamica salariale sia fissata al 1° gennaio 1976 anziché al 1° gennaio 1977.

Per questi fondamentali principi di giustizia distributiva e di giustizia perequativa, anche davanti alla posizione negativa assunta dalla V Commissione bilancio, io chiederei di fermare la nostra attenzione su questo problema e di insistere nel tentare di risolverlo, perché non è possibile far perdurare questa differenza tra il mondo dei lavoratori autonomi e il mondo dei lavoratori dipendenti. È un fatto di morale e di costume, perché se il Parlamento ha definito lavoratori a tutti gli effetti i lavoratori autonomi, non comprendo perché debba sussistere questa differenza di trattamento. Per questi motivi prego la Com-

missione di voler meditare sui miei emendamenti all'articolo 2, che ritengo rispondano veramente ad una esigenza sentita da molti e ad una realtà che ormai si è fatta sempre più pressante. Se, viceversa, vogliamo disattendere le aspettative di undici milioni di lavoratori, ebbene si abbia il coraggio di dire che essi sono lavoratori di serie B e si respingano gli emendamenti che insieme con altri colleghi abbiamo presentato al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pezzati ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sopprimere l'ultimo comma.

PEZZATI. Abbiamo detto nel corso della seduta di questa mattina, e molti colleghi lo hanno riconosciuto, che questa legge è molto importante perché introduce il principio fondamentale, da tanti atteso, dell'aggancio alla dinamica salariale.

A nostro avviso riteniamo sia implicita l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1972 con il quale si era ottenuta la parificazione nei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti. Perché è evidente che l'acquisizione di un principio da tanto tempo atteso dalle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, viene ad essere annullata dalla presenza di questo comma, sia pure a far data dal 1° gennaio 1977. Ritengo che il Governo debba spiegare i motivi di questa nuova situazione che viene a crearsi e che sicuramente porterà un notevole malcontento nelle categorie interessate.

Questa è la logica dell'emendamento che abbiamo presentato e sul quale, purtroppo, la V Commissione bilancio ha espresso il proprio parere negativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sopprimere l'ultimo comma.

POCHETTI. Su questo punto, già sono state chiarite alcune cose dall'onorevole Pezzati; d'altro canto mi pare che gli emendamenti presentati dimostrino che vi è una unanimità di intenti da parte della Commissione a proposito di questo ultimo comma dell'articolo 2.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Vorrei dire che già esiste una norma di legge attraverso la quale si è stabilito che i lavoratori autonomi dovranno ottenere la parificazione dei minimi, e noi non abbiamo fatto mistero, in altre occasioni, che parificazione dei minimi non significa certamente avere gli stessi livelli di pensione, ma dovrebbe significare avere uguaglianza di diritti per tutta una serie di condizioni, come per esempio l'età pensionabile uguale per tutti i lavoratori. Pertanto, se non inseriamo una norma con la quale si dice che a partire dal 1° gennaio 1977 i lavoratori autonomi non potranno godere dello stesso livello di trattamento di cui godono i lavoratori dipendenti, verrà vanificata la norma legislativa che stabilisce il principio della parificazione. Infatti, la norma che è stata inserita è di natura prettamente programmatica, e non c'era nessun bisogno di inserirla in questa legge.

Quindi, noi insistiamo ancora sul fatto che si debba nell'immediato anche esaminare tutta questa materia e tutti gli aspetti che riguardano non soltanto i livelli di pensione ma anche l'età pensionabile, ed esaminare tutti i problemi finanziari che sono connessi con l'equilibrio della gestione del fondo.

Se consideriamo, torno a ripeterlo, lo impegno dello Stato come uno stanziamento che lo Stato fa per sviluppare la nostra agricoltura e mantenere certi livelli produttivi soprattutto all'interno della piccola proprietà contadina e del movimento cooperativo agricolo, è necessario arrivare alla eliminazione di quest'ultimo comma; dobbiamo poi tener conto del fatto che il parere della Commissione bilancio in questo caso non può essere vincolante, nel senso che, almeno per quest'anno, l'eliminazione di questo comma non comporta assolutamente alcun onere finanziario per lo Stato. Quindi, possiamo agevolmente prendere una nostra autonoma decisione senza che ciò renda necessario un ulteriore parere della Commissione bilancio.

MANCINI VINCENZO, Relatore. Sono contrario agli emendamenti Pavone; in relazione agli emendamenti Pezzati e Aldrovandi il mio parere è contrario; ma credo sia necessaria una precisazione. A parte il riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio; a parte la raccomandazione fatta dal Presidente in apertura di seduta, secondo cui il rivedere quanto già concordato in Commissione bilancio com-

porterebbe necessariamente un rinvio ad epoca successiva del provvedimento; a parte la discutibilità dell'opinione espressa dal collega Pochetti; a parte che non condivido l'eccezione sul piano di principio circa la competenza della Commissione bilancio (se è vero, come è vero, che si tratta di un onere che non grava sulle finanze dello Stato, si tratta comunque di onere che grava sulla finanza pubblica e come tale non vedo come si possa dubitare della competenza della Commissione bilancio), vi è un altro aspetto che desidero sottolineare. I colleghi Pezzati e Pochetti si sono riferiti ad una norma di carattere programmatico. Si tratta di una delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 153, che prevede una delega al Governo, con scadenza 31 dicembre 1975, per rivedere la materia della previdenza degli autonomi e per equiparare i requisiti della assicurazione e della contribuzione ai fini della concessione della pensione, applicando ed estendendo agli autonomi le stesse norme delle assicurazioni generali obbligatorie. L'applicazione di questo articolo 33 è stata solo parziale, tant'è che, come ha diligentemente notato il collega Fortunato Bianchi, da parte del Governo è stato presentato un disegno di legge che mira appunto a prorogare il termine di cui all'articolo 33 fino alla attuazione integrale della delega; delega attuata solo parzialmente applicando soltanto quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 33 della legge n. 153 del 1969 con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, n. 325, che equipara esclusivamente l'importo dei minimi ma non tocca l'equiparazione ai fini della individuazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. L'articolo 33 prevede che tali contributi vengano equiparati secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

POCHETTI. Se il relatore dice che il Governo ha la delega — come la ha — evidentemente è quella la sede per trattare questa materia e non è quindi necessario bloccare fin da oggi, attraverso questa norma, una materia la cui disciplina va invece in un'altra direzione.

MANCINI VINCENZO, Relatore. L'osservazione del collega Pochetti non tocca la essenza del problema. Soprattutto il secondo comma dell'articolo 2 non contempla né una nuova delega, di cui all'articolo 33, né le norme che parzialmente applicano

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

questa delega. Vi è un discorso di carattere diverso che tocca l'articolo 19; per questo ritengo che il suo riferimento, anche dal punto di vista del richiamo legislativo, non sia molto esatto, perché l'articolo 33 riguarda esclusivamente l'importo minimo (lettera A) e i requisiti di assicurazione e contribuzione (lettera B).

POCHETTI. Questa parte non ci interessa.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Deve interessarci, invece, perché l'articolo 2 non tocca l'elevazione dei minimi, lasciando immutato il riferimento al primo luglio del 1975 per la parificazione dei minimi degli autonomi a quanto previsto dall'articolo 1 della legge; e quindi lasciando intatta la previsione di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del maggio del 1972 in applicazione di quella delega. Il discorso si pone limitatamente alla parte riguardante l'articolo 2; questo articolo prevede che nei confronti della categoria degli autonomi si applicano, ai fini dell'adeguamento delle pensioni, non i criteri introdotti con la normativa contenuta nel presente disegno di legge, bensì, con le modificazioni apportate dal presente disegno di legge, quei criteri e quel congegno previsti dall'articolo 19 della legge n. 153. Il Governo ha tempo fino al 31 dicembre 1975 per l'attuazione integrale della delega di cui all'articolo 33, per cui non credo che l'articolo 2 peggiori una situazione esistente; pone un termine di riferimento, e chi ha seguito l'andamento delle trattative tra Governo e sindacati sa che il disegno originario prevedeva l'aumento soltanto per certe categorie di lavoratori (credo che il ministro potrà, se lo ritiene opportuno, confermare questo aspetto); ci sono state alcune difficoltà per estendere gli aumenti ai lavoratori autonomi in relazione alla gravosità e onerosità della spesa in rapporto a una gestione largamente compromessa e deficitaria, quale è quella degli autonomi; fissando la decorrenza al 1977, e avendo fatto incidere in quantità minore certi oneri in relazione a questo aumento, è stato possibile estendere i miglioramenti anche alla categoria degli autonomi, perché, nel discorso originariamente intervenuto tra confederazioni sindacali e Governo, mi pare non fossero chiari gli orientamenti soprattutto sul modo di coprire gli oneri in relazione all'aumento riguardante

questa categoria. Questi sono i motivi per i quali ho espresso parere contrario sull'emendamento n. 6 del collega Pezzati e n. 6-bis dell'onorevole Aldrovandi.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In ordine agli emendamenti che sono stati presentati mi associo alle considerazioni del relatore, svolte con tanta passione ed anche con tanta competenza. Mi rifaccio alle considerazioni che ho fatto nella seduta di questa mattina in sede di replica, e faccio appello alla vostra esperienza, alla vostra sensibilità ed alla vostra memoria. Sarei molto preoccupato se questo emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 fosse approvato. Questa mattina ho rilevato che esiste la volontà politica, e lo dimostra questo provvedimento, di realizzare l'obiettivo della parificazione. Giustamente le organizzazioni sindacali; con le quali abbiamo raggiunto una intesa, hanno rilevato che non si può più continuare a far riferimento, per risolvere i problemi di copertura dei miglioramenti pensionistici, alle gestioni in attivo. Considerando che abbiamo solo gestioni in disavanzo, nel giro di pochi anni, con la legislazione vigente, arriveremo a un disavanzo di 6 mila miliardi. Inoltre ho precisato che l'operazione solidaristica — necessaria se calcoliamo quello che avverrà con questa modifica legislativa — non deve limitarsi all'ambito dei lavoratori, ma deve estendersi alla comunità nazionale, perché è giusto affrontare i problemi tenendo conto della delicatezza che caratterizza il settore agricolo. Se si arrivasse alla soppressione di questo comma, nascerebbe immediatamente il diritto all'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale anche per i lavoratori autonomi. È vero che dobbiamo realizzare questo obiettivo, ma se fosse approvato questo emendamento occorrerebbe indicare subito una copertura finanziaria, e il provvedimento dovrebbe tornare allo esame della V Commissione bilancio. La situazione attuale non pregiudica niente; giustamente l'onorevole Vincenzo Mancini faceva riferimento all'ultimo comma, dove si parla dell'articolo 19, che sancisce il diritto alla scala mobile. Ma se sopprimiamo questo comma, nasce immediatamente — ripeto — il diritto al meccanismo della dinamica salariale.

Come ho già detto questa mattina, se avessimo avuto la possibilità di discutere questo disegno di legge prima in Commis-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

sione e poi in aula, avremmo potuto introdurre un articolo per la proroga della delega, appunto per affrontare e risolvere completamente questo problema...

DI GIULIO. È il Governo che ha tardato a presentare il disegno di legge!

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa mattina ho spiegato serenamente, con molta franchezza, i motivi che hanno determinato il ritardo. L'intesa con le organizzazioni sindacali è stata raggiunta nei primi giorni di aprile, il resto del tempo lo abbiamo consumato per discutere con le organizzazioni dei lavoratori autonomi i loro problemi. Subito dopo il disegno di legge è stato presentato al Consiglio dei ministri, che lo ha approvato, ed è stato poi presentato al Parlamento. Non vorrei che ci mettessimo in una posizione di scontro su questo problema, perché anche il mio animo non è certo invaso dalla felicità per questo ritardo.

Comunque, anche se avessimo avuto la possibilità di andare in aula e portare nel disegno di legge l'articolo riguardante la delega, avremmo avuto dinanzi a noi gli stessi problemi. Il Governo, per risolvere il problema pensionistico, ha presentato immediatamente, insieme con questo disegno di legge, un altro disegno di legge che contiene la proroga, per affrontare e risolvere il problema che abbiamo di fronte.

Vorrei rilevare inoltre che non viene messo in discussione il diritto alla parificazione totale; è la situazione in cui ci troviamo che ci obbliga ad un rinvio. D'altra parte abbiamo tempo davanti a noi, perché il problema in sostanza sorgerà nel 1977 e con la delega assumiamo l'impegno a risolverlo entro tale data. Se invece si vuole risolverlo con questo meccanismo, non esistendo la copertura finanziaria, siamo costretti a bloccare il disegno di legge. Spero che nessuno voglia assumersi questa responsabilità, tenendo conto dell'attesa che vi è per l'approvazione di questo disegno di legge e considerando che esso non pregiudica ma agevola l'operazione globale di parificazione anche con i lavoratori autonomi.

Con queste argomentazioni, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e prego la Commissione di valutare quanto è stato detto e di non insistere per la votazione di questi emendamenti all'articolo 2, che bloccherebbero l'approvazione del

disegno di legge, e mi appello alla vostra esperienza nel considerare la situazione in cui ci verremmo a trovare.

PRESIDENTE. Onorevole Pavone, insiste per la votazione del suo emendamento?

PAVONE. Ritiro i miei emendamenti all'articolo 2 non perché convinto delle argomentazioni che sono state portate dal relatore, ma perché convinto da quanto ha detto il ministro nella seconda parte del suo intervento; ritiro cioè gli emendamenti per evitare che il disegno di legge sia bloccato e che i lavoratori perdano un beneficio che possono avere subito.

PEZZATI. Ritiro il mio emendamento, ma con molta amarezza. Stiamo legiferando in una situazione di costrizione e di necessità. Sono convinto che se avessimo avuto più tempo a disposizione, avremmo trovato una soluzione pure per questo articolo. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro in ordine alla presentazione di un disegno di legge in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Pochetti vuole ritirare l'emendamento di cui è firmatario assieme all'onorevole Aldrovandi e ad altri colleghi?

POCHETTI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. È stato detto che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 non comporta problemi di spesa: questo non sposta il problema del rinvio alla V Commissione bilancio. Se si approva un emendamento sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole, ci si limita a fornire una valutazione indicativa, su cui nuovamente tale Commissione dovrà esprimere il parere.

Accantonerei perciò l'articolo 2 e passerei al successivo. Ne do lettura.

ART. 3.

(*Titolari di pensione sociale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 38.850.

L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dal-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

l'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I limiti di reddito di lire 336.050 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 sono aumentati dal 1° gennaio 1975, a lire 505.050.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « 38.850 » con le seguenti: « 50.000 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento de Vidovich.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere sfavorevole all'emendamento de Vidovich.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, di cui l'onorevole de Vidovich chiede la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire la parola: « 505.050 » con la seguente: « 650.000 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento de Vidovich.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: « 505.050 » aggiungere le seguenti: « e, ai fini del cumulo dei redditi, aumentati da 1.320.000 a 1.650.000 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere sfavorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I limiti di reddito di lire 336.050 annue e di lire 1.320 annue previsti dal primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 agosto 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente a lire 505.000 e a lire 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo della pensione sociale ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Fortunato Bianchi.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente.

I limiti di reddito di lire 1.320.000 di cui al primo comma degli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a lire 1.560.000.

Questo emendamento è assorbibile da quello presentato dall'onorevole Fortunato Bianchi, testé approvato.

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire la parola: « 505.050 » con la seguente: « 960.000 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

Gli onorevoli Zoppetti ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma aggiungere il seguente:

« Dal calcolo dei redditi sono esclusi quelli del coniuge dell'avente diritto alla pensione sociale ».

In subordine, aggiungere alla fine dell'articolo 3 le seguenti parole: « e, se coniugato, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 1.950.000 annue ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

BORRA. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Zoppetti, intende illustrare il primo emendamento da lei presentato all'articolo 3?

ZOPPETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Si deve pertanto intendere ritirato anche l'altro emendamento Zoppetti subordinato.

Gli onorevoli Gramegna, Biamonte, Corghi, Baccalini e Scutari hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e

successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai cittadini italiani ovunque residenti ».

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Anche il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, insiste per la votazione?

GRAMEGNA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gramegna ed altri, cui il relatore e il Governo hanno dato parere contrario.

(È respinto).

L'onorevole Giovanardi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

« In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1964, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ammesso il cumulo della pensione sociale con la pensione di vedova o familiare di invalido di guerra o di caduto in guerra ».

L'onorevole Terraroli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

« In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ammesso il cumulo della pensione sociale con la pensione di vedova, orfano, genitore e collaterale di caduto in guerra, con la pensione di reversibilità di guerra e con la pensione di guerra senza assegni di superinvalidità ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Io sono contrario a questi emendamenti, in sostanza identici, perché il rappresentante del tesoro, in sede di Commissione bilancio, si è impegnato al riesame di questa

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

materia ai fini della risoluzione positiva del provvedimento riguardante la revisione dei trattamenti per le pensioni di guerra. Sono dunque contrario in questa sede poiché ho preso atto delle dichiarazioni del Ministro del tesoro.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono dello stesso parere del relatore.

TERRAROLI. In sede di Commissione finanze e tesoro, non trent'anni fa, ma due mesi fa, il rappresentante del Governo, cioè il Sottosegretario di Stato per il tesoro onorevole Mazzarrino, ha dichiarato, su analogo emendamento, che il Governo stesso si impegnava a risolvere il problema in sede di discussione del presente disegno di legge. Ora ci sentiamo dire che il discorso è rimandato ad altro provvedimento riguardante le pensioni di guerra. A questo punto il Governo dovrebbe risolvere l'ambiguo dubbio sulla sede in cui dovrà discutersi tale problema, anche perché pretendere che una vedova di guerra, nell'anno 1975, debba vivere con 28 mila lire mensili, è veramente troppo. Queste situazioni necessitano di una soluzione dal punto di vista morale, prima ancora che economica. Io chiedo al ministro che una volta per tutte si prenda la decisione di risolvere definitivamente la questione.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, ritira l'emendamento da lei presentato?

GIOVANARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Terraroli, insiste per la votazione?

TERRAROLI. Insisto per la votazione dell'emendamento aggiuntivo, mentre ritiro quello subordinato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Terraroli, al quale il Governo e il relatore hanno dato parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato con le modificazioni prima approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Ciechi civili).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da lire 38.000 a lire 51.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 25.000 a lire 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non reversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:

lire 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

lire 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da lire 22.000 a lire 35.000 ».

L'onorevole de Vidovich ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma le parole:
 « 51.000 » con: « 70.000 »; *le parole:*
 « 38.000 » con: « 50.000 »; *le parole:*
 « 28.000 » con: « 50.000 »; *le parole:*
 « 24.500 » con: « 40.000 »; *le parole:*
 « 35.000 » con: « 50.000 ».

Al primo comma aggiungere dopo le parole: « a lire 35.000 » le parole: « indipendentemente dalla situazione economica in cui versano ».

L'onorevole Giovanardi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di cui agli articoli 4 e 7 della

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in lire 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a lire 35.000 ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato i seguenti emendamenti subordinati all'emendamento presentato dall'onorevole Giovanardi:

Sostituire al primo comma le parole: « a decorrere ...dal seguente » con le altre: « a decorrere dal 1° gennaio 1975, i primi tre commi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono sostituiti dai seguenti ».

Aggiungere il seguente comma:

« L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1975 ».

La V Commissione bilancio ha dato parere favorevole al solo emendamento dell'onorevole Giovanardi e contrario a tutti gli altri.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole de Vidovich.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole de Vidovich.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Giovanardi.

(È approvato).

Si intendono pertanto assorbiti gli emendamenti subordinati presentati dall'onorevole Bianchi Fortunato.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Mutilati ed invalidi civili).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella leg-

ge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a lire 494.000 annue. Gli importi di lire 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a lire 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 35.000 mensili.

L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 35.000 mensili ».

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le seguenti cifre: « 494.000 » con: « 700.000 »; « 38.000 » con: « 50.000 »; « 35.000 » con: « 50.000 »; « 35.000 » con: « 50.000 ».

Gli onorevoli Gramegna, Lodi, Faustini Fustini Adriana ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

I trattamenti economici di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 5 spettano ai mutilati e invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore al 1.494.000 annue.

Dal calcolo dei redditi sono esclusi quelli del coniuge dell'avente diritto.

L'assegno di cui al 3° comma dell'articolo 5 è erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare superiore ai 5 milioni annui.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-ter.

Agli inabili fisici psichici o sensoriali, non ricoverati a tempo pieno in istituto, che, a causa della loro infermità hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita o di una sorveglianza personale continua, è concesso un assegno di accompagnamento di lire 35.000 mensili per tredici mensilità annue.

L'assegno di accompagnamento viene corrisposto solo in relazione alle condizioni di invalidità previste dal presente articolo indipendentemente dalla condizione economica degli inabili salvo che gli aventi diritto ricevano allo stesso titolo altri assegni continuativi.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario sia all'emendamento sostitutivo de Vidovich, sia agli articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole de Vidovich.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-ter.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordo-

muti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 38.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a lire 38.000 mensili ».

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: « 38.000 » con: « 50.000 »; la cifra: « 38.000 » con: « 50 mila ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich, al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

L'onorevole de Vidovich ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole da: « per perequazioni automatiche delle pensioni », fino alla

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

fine dell'articolo, con le seguenti parole: « delle pensioni in base all'indice dell'ISTAT sulla variazione del costo della vita ».

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: (« *Indicizzazione delle pensioni* »).

L'onorevole Gramegna ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo rigo, dopo la parola: pensioni», le parole: « indennità di accompagnamento ».

Modificare il titolo con il seguente: « (*Estensione della perequazione automatica alle pensioni, assegni, indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili e dei sordomuti*) ».

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Giovanardi e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8, secondo comma e 10, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da lire 1.320.000 a lire 1.560.000, e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole solo all'ultimo emendamento aggiuntivo degli onorevoli Bianchi Fortunato, Giovanardi e Gramegna; mentre sono contrario a tutti gli altri.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è dello stesso parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo de Vidovich, al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Si intende, pertanto, decaduto l'emendamento sostitutivo del titolo dell'onorevole de Vidovich perché subordinato all'approvazione dell'emendamento precedente.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Gramegna.

(È respinto).

Si intende, pertanto, decaduto l'emendamento sostitutivo del titolo dell'onorevole Gramegna perché subordinato all'approvazione dell'emendamento precedente.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Bianchi Fortunato, Giovanardi e Gramegna al quale Governo e relatore si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita*).

Con effetto dal 1° gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento ».

Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Gli onorevoli de Vidovich ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione il secondo comma di cui l'onorevole de Vidovich ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8,

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria).

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di lire 52.550.

A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli onorevoli de Vidovich ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Sopprimere il titolo dell'articolo e sostituire al primo comma le seguenti parole: « dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria » con le altre « della variazione del costo della vita ».

Gli onorevoli Bianchi Fortunato ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole « in sede di prima applicazione » aggiungere le altre « e con effetto dal 1° gennaio 1976 »;

Sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole « di cui all'articolo 1 » aggiungere le altre « e all'articolo 2 »;

Al quarto comma, sopprimere le seguenti parole « al netto delle variazioni del volume di lavoro ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo Bianchi Fortunato, contrario a tutti gli altri emendamenti.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich soppressivo del secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento de Vidovich soppressivo del titolo e parzialmente sostitutivo al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È respinto).

Gli emendamenti Aldrovandi ed altri sono preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 o con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del Fondo di cui all'articolo 1 sono

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:

- a decorrere dal 1° gennaio 1976:
 - per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: lire 400;
 - per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: lire 1.008;
- a decorrere dal 1° gennaio 1977: lire 1.260;
- a decorrere dal 1° gennaio 1978: lire 1.512;
- a decorrere dal 1° gennaio 1979: lire 1.714;
- a decorrere dal 1° gennaio 1980: lire 1.910.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Gli onorevoli Bianchi Fortunato ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, primo rigo, dopo le parole « 1° gennaio 1976 » sostituire la parola « o » con l'altra « e ».

L'onorevole Pavone ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole « a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti » aggiungere le altre « ed a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali »;

Al primo comma, dopo le parole « di cui all'articolo 1 » aggiungere le altre « ed all'articolo 2 ».

Gli onorevoli de Vidovich ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Bianchi Fortunato; contrario a tutti gli altri.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

PAVONE. ritiro i miei due emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti de Vidovich e Aldrovandi.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari).

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

- 1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
- 4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
- 5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

Gli onorevoli Noberasco ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 1) sostituire la cifra « 4,45 per cento » con l'altra « 4,15 per cento ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 di cui è stata data precedente lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976 le aliquote

contributive di cui al precedente comma sono rispettivamente aumentate dal 21,50 per cento al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 9,80 per cento al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1976 l'aliquota del settore agricolo è elevata dal 12 al 14 per cento, di cui il 9,65 per cento a carico dei datori di lavoro.

Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 sono rispettivamente elevate:

con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro.

con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Gli onorevoli Bianchi Fortunato ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le seguenti parole « e dal 7,10 al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro » con le altre « e dal 7,10 per cento al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro »;

Sostituire il secondo comma con il seguente « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976, la aliquota contributiva del 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro »;

Sostituire il terzo comma con il seguente « A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1° gennaio 1976 e del 1° gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro ».

Gli onorevoli Cuminetti ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le seguenti parole « e dal 7,10 al 9,80 per cento a carico dei datori di lavoro » con le altre « e dal 7,10 all'8,50 per cento di cui il 6 per cento a carico dei datori di lavoro »;

Al secondo comma, sostituire le seguenti parole « e dal 9,80 per cento al 12 per cento di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro » con le altre « e dall'8,50 al 10,50 per cento di cui il 7,65 per cento a carico dei datori di lavoro »;

Sopprimere il terzo comma.

Gli onorevoli de Vidovich ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

Al primo comma, sostituire la seguente cifra « 9,80 per cento » con l'altra « 9 per cento ».

Gli onorevoli Pezzati ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente « Le aliquote dovute dai datori di lavoro coltivatori diretti per i lavoratori da essi dipendenti e per le cooperative agricole sono ridotte del 50 per cento. Resta con-

fermata la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per le aziende agricole situate nei territori montani di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole ai tre emendamenti Bianchi Fortunato; contrario a tutti gli altri.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento de Vidovich interamente soppressivo dell'articolo 12.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cuminetti soppressivo del terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

I rimanenti emendamenti all'articolo 12 si intendono pertanto preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a lire 508 settimanali di cui lire 15 da valere quale contributo base.

In corrispondenza del predetto aumento è elevato il contributo fisso complessivo.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

L'onorevole Pavone ha presentato un emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 13.

PAVONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(*Minimali di retribuzione ai fini contributivi*).

A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a lire 2.500 giornaliere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(*Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione*).

Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

A decorrere dall'esercizio 1975 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferirà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 40 miliardi.

Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

GRAMEGNA. Noi sosteniamo l'opportunità di sopprimere l'articolo 15 così come è formulato. Si tratta di un articolo che abbiamo definito iniquo perché con esso si colpiscono oltre trecentomila lavoratori agricoli e altre decine di migliaia di lavoratori che sono costretti a ricorrere all'indennità di disoccupazione. Ora c'è un veto della Commissione bilancio; io non ne comprendo la ragione. Abbiamo già detto ieri e anche questa mattina che, al di là di quello che, tra parentesi, viene definito in alcuni ambienti ministeriali come un elemento di moralizzazione, ma che noi non accettiamo perché non si tratta affatto di moralizzazione, se fosse respinto l'emendamento da noi presentato, gli introiti sarebbero comunque inferiori alle spese che l'Istituto dovrebbe sopportare per il recupero delle somme cosiddette indebitamente percepite. Per queste ragioni insistiamo sulla nostra richiesta di soppressione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cabras, Pezzali e Armato hanno presentato un emendamento che, analogamente a quello precedente, tende alla soppressione dell'articolo 15.

CABRAS. In questa vicenda è apparsa chiaramente l'impotenza del Parlamento a modificare questo disegno di legge. Mi rendo perfettamente conto di tutte le ragioni che sono state avanzate, della situazione di emergenza, ma mi sembra che qui si tratti di un punto particolarmente importante. Non so se qualcuno ha parlato di moralizzazione; sono convinto che non ne abbia parlato il ministro del lavoro. Mi sembra un poco strano che si parli di moralizzazione. Quando il rigore, che non si riesce ad esercitare sulle fasce più alte del reddito, inizia da quelle più basse, dalle categorie più depresse ed emarginate, esso non è più rigore ma sopraffazione; per queste ragioni ritengo, su un piano di principio, grave questo articolo, e credo che esso debba essere soppresso. Il provvedimento nel suo insieme risponde ad una attesa e ad un confronto con le organizzazioni sindacali che va ormai avanti da anni, ed ha ragione il ministro del lavoro quando difende con passione questo provvedimento come una conquista sul piano politico e sociale, come il frutto di un incontro che noi giudichiamo positivo tra i lavoratori e il Governo. Il vederlo mortifi-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

cato costituisce una *deminutio* non tanto nostra — il che avrebbe scarso rilievo — quanto della funzione del Parlamento, un ignorare la necessità di dare una risposta positiva alle tensioni sociali per rafforzare il quadro democratico e le istituzioni parlamentari. Noi continuiamo a perdere occasioni a causa di una certa gestione di governo e delle assemblee parlamentari ma anche per un costume che è ormai invalso e che probabilmente non investe solo la responsabilità del Governo — sicuramente non quella del ministro Toros — ma è una condizione che pesa su questa come su altre vicende, sulla tenuta democratica del paese, sul ruolo che devono svolgere le assemblee parlamentari e sulla loro credibilità presso le grandi masse di cittadini. Per queste ragioni insistiamo sulla richiesta di soppressione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavone ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

PAVONE. Signor Presidente, stiamo approvando questo disegno di legge sotto una specie di minaccia: o questo o niente. È un sistema di legiferare del tutto inconsueto che mortifica questa Commissione. Devo far presente che a quanto hanno detto i colleghi Gramegna e Cabras si aggiunge una voce, quella di un'assemblea qualificata, l'assemblea regionale siciliana. Tutti i gruppi politici sono concordi nel ritenere che debba essere lasciato in vigore l'attuale sistema previdenziale, che consente ai braccianti agricoli di avere anche il sussidio: se venisse soppressa tale possibilità, si avrebbe una diminuzione dell'attuale reddito annuale, cosa gravissima nelle attuali precarie condizioni socio-economiche. Ritengo che la voce di novanta deputati dell'assemblea regionale siciliana, che parlano a nome del popolo siciliano, debba essere tenuta presente in questa Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli de Vido-
vich ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

MANCINI VINCENZO, Relatore. Ai colleghi presentatori degli emendamenti integralmente soppressivi dell'articolo 15 vor-

rei dire che in sede di V Commissione bilancio sia il presidente Zanibelli sia io abbiamo sostenuto l'emendamento stesso come parere della nostra Commissione. Condivido le osservazioni fatte con calore ed efficacia dal collega Cabras, ma non è stato possibile ottenere il consenso su tale emendamento, proprio per la necessità di approvare il provvedimento nei tempi che abbiamo indicato.

Come hanno rilevato gli onorevoli Cabras e Pezzati, certamente non ci soddisfa questo modo di procedere e di legiferare; ai di là della nostra esatta valutazione delle funzioni del Parlamento, ciò in qualche modo ridimensiona o svisciva la portata del disegno di legge in esame.

Rimane fermo, quindi, il principio che stabilisce l'incompatibilità per le pensioni che garantiscano il minimo vitale. Con il suo emendamento l'onorevole Bianchi Fortunato si accinge a presentare stabilisce un tetto di un milione e trecentomila lire l'anno, oltre il quale vige il principio di non cumulabilità tra il trattamento pensionistico ed il sussidio di disoccupazione.

Sulla base delle considerazioni fatte non esprimo parere contrario sugli altri emendamenti ma prego i colleghi di non insistere per la loro votazione.

TOROS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore. Comprendo le considerazioni fatte dall'onorevole Gramegna e dagli altri colleghi intervenuti nella discussione di questo articolo, ma rivolgo loro un appello perché ritirino i loro emendamenti soppressivi.

Non ritorno sulle argomentazioni svolte questa mattina. Vorrei dire all'onorevole Gramegna, che ha usato il termine « iniquo », che egli conosce la posizione del Ministero del lavoro e sa come si è arrivati a questo articolo. Comunque considero valide le sue considerazioni ed anche quelle svolte da altri commissari, particolarmente quelle dell'onorevole Cabras. Tuttavia se la Commissione arrivasse alla soppressione di questo articolo il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della V Commissione bilancio. Ci troviamo di fronte ad un blocco della situazione...

POCHETTI. Non vi è una lira del bilancio dello Stato che va a coprire questa spesa!

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È chiaro che l'onorevole Pochetti non può sempre condividere le mie argomentazioni, ma spero che comprenda lo spirito che mi anima in questo sforzo di arrivare alla realizzazione dell'obiettivo dell'approvazione del disegno di legge. Del resto purtroppo in Italia, su 11 milioni e mezzo di pensionati, solo 475 mila percepiscono una pensione annuale superiore a 1 milione e 300 mila lire. In questa situazione l'emendamento Bianchi Fortunato, di cui il Presidente darà tra poco lettura, ci consente di risolvere il problema che giustamente ci preoccupa. Ripeto che bisogna comprendere il perché della presentazione di questo articolo.

Quanto all'aspetto moralizzatore che è emerso dall'incontro dei tecnici ministeriali con le organizzazioni sindacali, ho usato questa mattina il termine «moralizzatore» perché oltre un certo limite di pensione non è giusto che sia permessa una compatibilità tra la pensione stessa ed il sussidio di disoccupazione. L'incompatibilità è iniqua per le pensioni più basse, ma purtroppo, data la situazione che caratterizza le quote delle pensioni in Italia, so che l'emendamento Bianchi Fortunato risolve il problema che ci sta a cuore; prego quindi la Commissione di evitare che si arrivi ad un blocco della situazione e di approvare tale emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cabras, insiste per la votazione dell'emendamento da lei presentato?

CABRAS. Ritiro l'emendamento da me presentato, anche se resto in una posizione molto critica nei confronti della soluzione adottata.

PAVONE. Anch'io ritiro l'emendamento da me presentato.

DE VIDOVICH. Insisto perché il mio emendamento sia votato.

ALDROVANDI. Insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Aldrovandi-de Vidovich.

(È respinto).

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Il divieto di cumulo di cui al presente articolo non opera nei confronti di titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanardi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere le seguenti parole:

«L'indennità di disoccupazione è invece compatibile con la pensione quando il titolare percepisca una pensione non superiore al trattamento minimo maggiorato dell'ottanta per cento».

GIOVANARDI. Ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gramegna, Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: stessa, aggiungere le seguenti: e che siano superiori al doppio dei trattamenti minimi.

GRAMEGNA. Ritiro questo emendamento. Esso faceva giustizia di una grande iniquità ed era preferibile a quello presentato dall'onorevole Bianchi. Con sommo nostro rammarico esso è stato censurato dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Bianchi Fortunato.

(È approvato).

L'onorevole Bianchi ha presentato altresì il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: esercizio 1975, aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 1979.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Bianchi ha presentato il seguente altro emendamento:

All'ultimo comma sostituire la parola: 40, con la seguente: 15.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

(*Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti*).

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al Fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Qualora le gestioni della Cassa unica degli assegni familiari e dell'assicurazione contro la disoccupazione presentino avanzi di esercizio, il provvedimento di cui al comma precedente, in assenza di rispettivi disavanzi patrimoniali, può prevedere una contestuale riduzione delle aliquote contributive afferenti dette gestioni. L'aumento corrispondente alla quota di riduzione delle aliquote predette è posto a carico dei datori di lavoro.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento, identico a quello dell'onorevole Bianchi:

Sopprimere l'ultimo comma.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldrovandi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

« Le aliquote contributive devono essere adeguate ogni qualvolta dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole su questo emendamento.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16.

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole su questo emendamento.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole, sia sull'emendamento dell'onorevole de Vidovich, sia su quello dell'onorevole Aldrovandi.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere sfavorevole sia sull'emendamento Aldrovandi, sia su quello de Vidovich.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole de Vidovich, suppressivo dell'intero articolo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianchi Fortunato, suppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

L'identico emendamento de Vidovich risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Aldrovandi, interamente sostitutivo dell'articolo 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti).

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni di coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 148 giornaliera. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di lire 100 per ogni giornata di iscrizione.

Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.

Per le pensioni da liquidare nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella Gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;

1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;

1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

I contributi versati o accreditati nella Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro:
3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 17.

Gli onorevoli Pezzati, Boffardi Ines e Monti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: 198, con le altre: 150.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Sostituire il secondo periodo del comma con il seguente:

« Per le aziende agricole situate nei territori montani, ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il contributo è ridotto a lire 75 giornaliere ».

Gli onorevoli Gramegna e Biamonte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: legge 25 luglio 1952, n. 991, *le altre:* nonché per quelle del Mezzogiorno.

L'onorevole Pezzati ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo periodo del primo comma.

Sopprimere al secondo comma le parole: e la relativa addizionale.

Aggiungere il seguente comma:

« I periodi di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, relativi agli anni dal 1957 al 1961, si intendono comunque coperti da contribuzione figurativa nei casi in cui risultino in tutto o in parte esclusi dall'accredito contributivo ovvero con accredito inferiore alle 104 giornate annue ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori degli emendamenti insistono per la votazione?

DE VIDOVIK. Insisto.

GRAMEGNA. Insisto.

PEZZATI. Ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich interamente soppressivo dell'articolo 17, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Gramegna, al quale il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

L'onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pezzati, insiste per la votazione?

PEZZATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 è versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato « conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti ».

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Di detto conto di tesoreria sono attualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo articolo 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previsti dall'articolo 18.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 19.

L'onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 19.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli de Vidovich e Pezzati insistono per la votazione?

DE VIDOVICH. Insisto.

PEZZATI. Ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 di cui l'onorevole de Vidovich ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabel-

la allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

L'onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'articolo 17, e le altre: per l'eventuale differenza.

L'onorevole Pavone ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: degli artigiani, le parole: degli esercenti attività commerciali, e dopo le parole: di cui all'articolo 17, le altre: ed all'articolo 21.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pezzati e Pavone insistono per la votazione?

PEZZATI. Non insisto.

PAVONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho dato lettura. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti).

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovute dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 e degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali.

Il Ministro del tesoro può utilizzare il gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni, con le modalità di cui all'articolo 19, per effettuare operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'articolo 18.

Per gli anni successivi al 1976 è confermato il contributo dello Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella A allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21.

L'onorevole Pavone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: nella misura di lire 6.000, con le altre: nella misura di lire 4.000.

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Gramegna e Giovanardi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: delle gestioni, le altre: di cui al comma precedente.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti de Vidovich e Pavone, mentre sono favorevole all'emendamento Bianchi Fortunato.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti de Vidovich e Pavone e favorevole all'emendamento Bianchi Fortunato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli de Vidovich e Pavone insistono per la votazione?

DE VIOVICH. Insisto.

PAVONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich, interamente soppressivo dell'articolo 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Bianchi Fortunato, Gramegna e Giovanardi, al quale Governo e relatore si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modificazione testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura

percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono confermate fino al 19 gennaio 1976 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

L'onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: in misura fissa, le altre: per i lavoratori dipendenti.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo 22.

L'onorevole Sgarbi Bompani Luciana ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla sesto ultima riga del primo comma le parole: 1937, n. 877, che sono confermate fino al 19 gennaio 1976, con le altre: che sono prorogate al 19 gennaio 1977.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il relatore è favorevole al solo emendamento presentato dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana e contrario, invece, agli altri emendamenti. In particolare è contrario all'emendamento dell'onorevole Pezzati perché introdurrebbe un adeguamento in misura fissa a favore dei lavoratori dipendenti. Ora, dal momento che sono stati respinti altri emendamenti tendenti ad estendere i benefici ai lavoratori dipendenti, non si vede la ragione di introdurne alcuni in questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco, interamente suppressivo dell'articolo 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich suppressivo del secondo e terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Sgarbi Bompani Luciana, al quale Governo e relatore si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 23.

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:

a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;

b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall'articolo 14;

c) con il trasferimento della gestione disoccupazione delle economie di cui all'articolo 15;

d) con le disponibilità della Gestione del fondo sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Invalidità pensionabile).

Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo ».

I contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, esclusi quelli versati in relazione ad autorizzazioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono validi agli effetti del requisito di cui al punto 2) dell'articolo 9 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Nulla è innovato per quanto concerne i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione in qualità di superstite.

L'onorevole Cabras ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma dell'articolo 24.

L'onorevole Aldrovandi ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma le parole: « a causa di » con l'altra: « per ».

Aggiungere alla fine del secondo comma dopo la parola: « terzo » le parole: « del suo guadagno normale ».

CABRAS. Vorrei richiamare l'attenzione del ministro sull'articolo 24, il quale riguarda la normativa, antichissima e superata sia a livello scientifico che a livello di esperienza sociale, riguardante il con-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

petto della capacità di guadagno, la cui riduzione sia dovuta ad infermità o difetti. Nella fretta di approvare questo disegno di legge si è usata una dizione errata, poiché fissa a meno di un terzo il rapporto con il normale guadagno, secondo la dizione della legge originale.

Non mi rendo conto perché abbiamo voluto introdurre con una certa forzatura, in un provvedimento che ha un'altra logica e una sua organicità, una modifica nei criteri di valutazione.

Questa dizione è stata giustamente contestata a vari livelli scientifici, anche per motivi di sensibilità sociale. Basta pensare a quello che è stato scritto in decenni di convegni, di riunioni di sindacati; si tratta di una strana commistione tra una condizione, cioè la capacità di guadagno, che è riferita al mercato del lavoro, alle sue fluttuazioni, alle sue modificazioni, alla domanda esistente, quindi una condizione di natura economico-sociale, e l'idoneità psico-fisica, cioè un concetto, diverso dal primo, che non ha nessun riferimento con l'attività lavorativa specifica. In pratica si fa riferimento ad un elemento poco determinato, flessibile, fluttuabile, incerto, cioè la capacità di guadagno, riferita alle condizioni del mercato di lavoro in un dato periodo, e ad un altro elemento costituito dall'idoneità psico-fisica, che non fa riferimento ad una situazione di lavoro.

Non c'è dubbio che si tratta di una materia complessa, che merita uno studio approfondito, per fissare dei criteri certi a cui fare riferimento. È un problema troppo importante per cercare di risolverlo con la disinvoltura del momento; bisogna tener presente che ci sono particolari condizioni economiche e sociali.

Se le cose stanno in questi termini e se quella al nostro esame è una materia che merita comunque una approfondita revisione, secondo criteri di equità che rispettino le nuove concezioni che in campo medico-legale e nella medicina del lavoro si sono andate affermando, credo sia opportuno chiedere al Governo che questa nuova normativa, per la quale rimane sempre incerto il quadro entro cui si va a collocare un criterio di invalidità pensionabile che è stato introdotto con una certa forzatura, venga revocata.

Per concludere, faccio appello alla sensibilità del ministro, affinché sia accolto il mio emendamento soppressivo dell'articolo 24.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Probabilmente il collega Cabras non faceva parte della Commissione lavoro nel periodo in cui il problema al nostro esame appassionò tutti i componenti la Commissione stessa per lunghissimo tempo. I problemi che vengono sollevati sono stati dibattuti in questa sede con approfondimento particolare, e credo che meriti menzione, e non perché chi vi parla ebbe a svolgere un certo ruolo di sforzo e di approfondimento, il lavoro complessivo della Commissione su questa materia. Vorrei ricordare anche il disegno di legge n. 2695, dove questa materia veniva riveduta e considerata in un certo modo; la parte economica di quel provvedimento fu poi stralciata con un decreto-legge.

Tutta la materia dell'invalidità cominciò a impegnare la Commissione lavoro e il Parlamento già nel 1969, quando si diede una delega al Governo; delega che decadde senza che il Governo stesso avesse apprestato la normativa, proprio perché bisognava rivedere il congegno previsto dall'articolo 19 della legge del 1969. Su questo congegno vi è stato un fiorire di dottrine, di studi, di dibattiti, di convegni e anche di pronunce da parte della magistratura.

Ora, non mi pare che siamo nella stessa situazione dell'articolo 46 del disegno di legge n. 2695, che combatteremo perché introduceva un concetto di capacità di lavoro sovvertendo un principio che si era consolidato non solo nella nostra legislazione, ma anche a livello di determinazioni adottate dagli organismi competenti della Comunità economica europea. Determinazioni che prevedevano il concetto non di mera infermità fisica, ma quel concetto medico-legale di incapacità bio-fisica al quale fossero però collegate le condizioni di mercato e le altre situazioni particolari in relazione alle attitudini e alle capacità del soggetto sottoposto a visita ed accertamento.

Nell'articolo 10 si prevedeva il doppio grado di invalidità e precisamente 1/3 per gli operai e il 50 per cento per gli impiegati; successivamente intervenne una sentenza della Corte costituzionale che dichiarò non legittimo questo articolo per la disparità di trattamento tra gli operai e gli impiegati. In seguito alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, si elaborò una norma la quale ritenne di dover equiparare al 50 per cento sia gli impiegati che gli operai.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Sono andato ad analizzare i motivi per i quali si è determinata una crescita impropria delle pensioni di invalidità e non più tardi di questa mattina ho detto in Commissione che in una certa fascia del territorio nazionale questa crescita è in rapporto con un inizio tardivo dell'attività lavorativa e in rapporto con una attività lavorativa che non è coperta, a seguito di omissioni contributive, da tutela previdenziale. Comunque, c'è chi, come il collega Del Pennino, ricordava che richiamare questi principi significa fare dell'assistenza e non della previdenza. Si trattava in realtà di parlare in termini di sicurezza sociale. Dai sindacati è stato chiesto che venisse rivisto il criterio percentuale: quindi, riduzione a meno di un terzo. In merito al secondo comma, ha ragione il collega Cabras; di fronte ad una situazione che cresce sproporzionatamente, si adotta un provvedimento di carattere punitivo perché si escludono dalla valutazione dei contributi quelli volontari. L'emendamento soppressivo ha avuto il parere contrario della Commissione bilancio; in relazione alla soppressione del secondo comma, con quella precisazione che ho fatto e che fa parte del discorso complessivo dell'intesa Governo-sindacati, pregherei il collega Cabras di non insistere sulla richiesta di soppressione del primo comma dell'articolo 24.

CABRAS. Perché avete inserito tale comma?

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Ha fatto parte del pacchetto dell'accordo Governo-sindacati.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È vero. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e invito l'onorevole Cabras a ritirare il suo emendamento.

CABRAS. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cabras, soppressivo del primo comma.

(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Aldrovandi, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Aldrovandi, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Bianchi Fortunato e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento: *dopo il primo comma aggiungere il seguente comma*: « Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento, risulta assorbito il seguente emendamento Aldrovandi ed altri:

Aggiungere il seguente comma: « Le norme di cui al presente articolo si applicano solo alle pensioni di prima concessione ».

Gli onorevoli Bianchi Fortunato ed Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Bianchi Fortunato e Aldrovandi.

(È approvato).

Risulta così assorbito il seguente emendamento Noberasco ed altri:

Sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, nel testo modificato con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Darò ora lettura degli articoli 25 e 26, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

ART. 25.

(Arrotondamento).

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenta sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, è arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 26.

(Retribuzione pensionabile).

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al 2° comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della

pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.

Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, n. 818, sono abrogati ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 27.

(Limite di retribuzione pensionabile).

La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abolita.

Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva la data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i

contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non è presa in considerazione, per la parte eccedente la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base - maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

BIANCHI FORTUNATO. Chiedo che venga precisato che l'espressione « penultima classe di retribuzione » deve intendersi riferita alla trentanovesima e non già alla trentottesima classe.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Concorro con questa interpretazione.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 28.

(*Percentualizzazione del contributo base*).

L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 28.

Poiché il presentatore è assente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 28-bis.

(*Obbligo della presentazione delle denunce dei lavoratori occupati*).

Fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi entro il termine stabilito dalle vigenti norme, il datore di lavoro è

tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione e di tutti gli altri dati necessari, con la periodicità, i termini e le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine di cui al primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione dei moduli di denuncia nominativa dei lavoratori, di cui al presente articolo, i datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati. In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi moduli, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente sul supporto magnetico o meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto istituto, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo dei moduli o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Aldrovandi ed altri.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(*Esercenti attività commerciali*).

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'ar-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

licolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché dagli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed esso sono in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo: gli articoli 86 e 103, 1° e 2° comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari all'articolo 127 per

quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) legge 23 febbraio 1950, n. 170 e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita, iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornali ambulanti (strillonari);

h) esercenti librerie o *buffets* di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erbori) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciaioi muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:

6^a classe: reddito da lire 5.000.001 a lire 7.000.000;

7^a classe: reddito da lire 7.000.001 a lire 10.000.000;

8^a classe: reddito oltre lire 10.000.000.

Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente dizione: h) titolari di centri meccanografici per elaborazione automatica dati.

La V Commissione bilancio ha fatto sapere di essere favorevole a questo emendamento.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

POCHETTI. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianchi Fortunato. (*E respinto*).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Modificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui è avvenuta la relativa delibera.

Gli onorevoli Bianchi Fortunato ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Nel titolo, sostituire la parola: modificazione con la parola: unificazione; nel primo rigo sostituire: 1976 con: 1975.

Il Governo ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo così modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 31.

(Trattenute per il Fondo sociale).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'ar-

ticolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 1976.

(È approvato).

Gli onorevoli Aldrovandi ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è pari a quella prevista dai trattamenti erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

In subordine, dopo: n. 903 aggiungere: è pari a lire 95.000 annue.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aldrovandi ed altri.

(È respinto).

Gli onorevoli Pochetti ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo n. 67-A:

Aggiungere il seguente articolo:

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili o di ufficio per il conseguimento del diritto alle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della misura di questa.

Per detti periodi il contributo è equiparato a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

Le pensioni e gli altri assegni ad esse equiparati erogati dalle varie Gestioni dell'INPS che non superino le lire 150.000 mensili non sono valutati ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

” Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche alle rate di pensione relative agli anni 1973 e precedenti corrisposti a titolo di arretrati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ” ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di arretrati di rate di pensione il cui importo globale annuo risulti inferiore ai limiti previsti per l'imponibilità fiscale in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, debbono considerarsi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

« Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

” Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per cause di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 ” ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, risulta assorbito il seguente emendamento Sgarbi Bompani Luciana ed altri:

« Al termine del punto 2 dell'articolo 24 della legge del 30 aprile 1969, n. 153, dopo le parole ” o di servizio ” aggiungere:

” o quando sia intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio attraverso il divorzio e il nuovo matrimonio abbia portato al riconoscimento dei figli, precedentemente nati ” ».

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo n. 72-A:

Aggiungere il seguente articolo:

« A decorrere dal 1° luglio 1975 l'età di pensionamento per vecchiaia delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli esercenti attività commerciali e per gli artigiani è fissata al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne ».

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'onorevole Gramegna ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I periodi di godimento del trattamento di integrazione salariale nei casi di sospensione, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti pensionistici fino al limite di sessanta mesi ».

La V Commissione ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'onorevole Ballarin ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono estese ai marittimi di 3ª categoria.

I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'onorevole Zoppetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« A decorrere dal 1º luglio 1975 la misura della quota di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 993 e successive modifiche, non può essere inferiore a lire 7.120 mensili ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole su tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere sfavorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'onorevole Biamonte ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« È prorogato al 31 dicembre 1975 il termine per l'esercizio della facoltà di opzione per la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità di cui all'articolo 2-*quinquies* della legge 16 aprile 1974, n. 114 ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il termine di cui all'articolo 2-*quinquies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

BIAMONTE. Ritiro il mio articolo aggiuntivo e aderisco a quello proposto dall'onorevole Bianchi.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fortunato Bianchi.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bianchi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« *Riapertura del termine per le pensioni della previdenza marinara* ».

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera *b*), della legge del 27 luglio 1967, n. 658, è sospeso.

Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Gli onorevoli Fortunato Bianchi ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« *Contributi perequativi per malattia* ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 56, lettera *a*), n. 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sostituita dalla seguente:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'in-

fermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« *Riscatto di periodi di laurea per il fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto* ».

L'onere del riscatto, di cui all'articolo 34 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è calcolato sulla base del cinquanta per cento dell'aliquota complessiva dovuta al fondo vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché definite. In quest'ultimo caso la domanda per il rimborso di quanto versato in eccedenza o per il calcolo dell'onere di riscatto, secondo le norme di cui al precedente comma, vengono riprese in esame a richiesta degli interessati e il termine di decadenza previsto dall'articolo 34 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è riaperto per il periodo di un anno a decorrere dalla nuova comunicazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale ».

La V Commissione ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Esprimo parere sfavorevole su tale articolo aggiuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO-1975 -

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« (Presentazioni indebite).

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente creditore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanna penale con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a carico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Nei confronti di coloro i quali abbiano percepito indebitamente somme a titolo di pensioni, assegni o indennità di cui al primo comma del presente articolo, per effetto di provvedimenti di annullamento, di revoca o di rettifica già intervenuti, si fa luogo alla ripetizione dell'indebito, qualora questo sia stato richiesto dall'ente creditore entro un anno dalla data individuata secondo i criteri di cui allo stesso primo comma ovvero qualora il fatto abbia dato o dia luogo a sentenza penale passata in giudicato ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Espri-
mo parere sfavorevole su tale articolo ag-
giuntivo.

TOROS, *Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale*. Anche il Governo esprime
parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'onorevole de Vidovich ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« A partire dal 1° gennaio 1975 all'ini-
zio di ogni trimestre, gli assegni familiari
dei lavoratori e le quote di maggiorazione
di famiglia dei pensionati sono adeguati
alla variazione del costo della vita in base
all'indice rilevato dall'ISTAT per il trime-
stre precedente, con arrotondamento a lire
1.000.

Gli assegni familiari e le quote di mag-
giorazione di famiglia di cui all'articolo 1
della presente legge, dal 1° gennaio 1974
non sono soggetti a tassazione alcuna e
non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette.

All'onere derivante dalla prima applica-
zione della presente legge si provvede con
le disponibilità della Cassa unica assegni
familiari (CUAF) e degli altri fondi che
erogano assegni per carichi di famiglia,
comunque denominati ».

La V Commissione bilancio ha espresso
parere sfavorevole.

DE VIDOVICH. Ritiro l'articolo aggiunti-
vo da me proposto.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora tornare
all'articolo 2, il cui esame è stato accan-
tonato.

Vorrei fare presente, nel frattempo, che
la V Commissione bilancio propone, in re-
lazione all'articolo 19, che il Ministro del
tesoro apporti con proprio decreto le occor-
renti variazioni di bilancio. Occorre tenere
presente questo elemento in sede di coordi-
namento.

MONTI MAURIZIO. Ho firmato insieme
all'onorevole Pezzati l'emendamento sop-
pressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.
Non insisto per chiedere la votazione. Vor-
rei solo fare osservare al Governo che così
come ha ritenuto giusto consultarsi con le
organizzazioni sindacali, avrebbe anche do-
vuto ritenere giusto consultarsi con le or-
ganizzazioni dei contadini e dei lavoratori
autonomi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento soppressivo dell'ultimo comma
proposto dagli onorevoli Aldrovandi e Po-
chetti.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

L'onorevole Giovanardi ha presentato il seguente ordine del giorno:

La XIII Commissione lavoro della Camera,

valutato lo stato attuale e le esigenze della sicurezza sociale nel paese;

avverte la necessità di considerare non come un fatto eminentemente assistenziale, bensì previdenziale il contributo dello Stato ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi civili, impegna il Governo:

a) ad esaminare sotto tutti i suoi aspetti e con estrema concretezza il problema;

b) a predisporre, di conseguenza, i provvedimenti necessari per il passaggio della gestione dal Ministero degli interni all'INPS;

c) a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il personale attualmente in servizio presso le sedi degli enti che erogano le indennità ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi civili.

(0/3772/1/13)

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Olivi, Cumineti, Cabras, Borra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati

invita il Governo

nello spirito dell'articolo 30 della Costituzione che informa la legislazione sociale italiana dal 1969 con la legge n. 153, ad assumere le più urgenti iniziative atte a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i servizi che provvedono all'erogazione dei trattamenti assistenziali ai ciechi civili, ai mutilati e invalidi civili, ai sordomuti, onde realizzare la unicità e omogeneità amministrativa del sistema di sicurezza sociale.

(0/3772/2/13)

Gli onorevoli Pezzati, Pavone, Monti, Bernardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XIII Commissione lavoro della Camera,

constatato che l'ultimo comma dell'articolo 2 implicitamente abroga, con decor-

renza 1° gennaio 1977, il principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1972, rilevato che tale fatto determina un grave arretramento del trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi, assolutamente ingiusto ed inaccettabile dalle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti,

impegna il Governo

ad inserire nel disegno di legge di delega n. 3787, relativo alla proroga del termine di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, il principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, provvedendo a studiare e definire in merito i necessari meccanismi finanziari e la relativa normativa entro il 31 dicembre 1976.

(0/3772/3/13)

Gli onorevoli Pezzati, Bianchi Fortunato e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

La XIII Commissione lavoro della Camera,

in merito alla tassazione delle pensioni, mentre soprassedie anche in riferimento alle dichiarazioni del Ministro del lavoro, a presenterà sul disegno di legge n. 3772 emendamenti per provvedimenti di detassazione,

impegna il Governo.

nella già preventivata revisione delle norme tributarie:

a) alla esenzione da ogni tassazione delle pensioni sociali sia per il loro carattere e sia in quanto, non essendo cumulabili con altri redditi, non rientrano per il loro basso livello nei limiti di reddito tassabile;

b) alla detassazione degli arretrati per pensioni non riscosse a tempo debito perché si tratta già di ritardi che obbligano i pensionati a gravi sacrifici e spesso a prestiti gravati da interessi per pure esigenze di vita;

c) alla detassazione degli assegni familiari, delle quote aggiuntive di famiglia, delle maggiorazioni sulle pensioni per familiari a carico, come degli altri trattamenti simili comunque denominati.

(0/3772/4/13)

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno presentati.

POCHETTI. Prendo la parola per dichiarare che i deputati del gruppo comunista voteranno a favore di questo disegno di legge, soprattutto per la norma relativa all'agganciamento delle pensioni alla dinamica salariale. Con questa norma viene accolto un principio che era stato da noi propugnato molte volte, che era presente in molte proposte di legge presentate dal nostro gruppo e che è stato al centro della battaglia che i lavoratori hanno svolto nel paese.

Ci duole, nel momento in cui diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, dover constatare che il Governo ha voluto introdurre delle norme peggiorative delle leggi già in vigore. In particolare, mi riferisco a quella relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e ad altre norme contenute in articoli che noi abbiamo tentato di modificare attraverso la presentazione di emendamenti. Come ha già detto il collega Gramegna, noi ci faremo carico dello studio e della presentazione di una nuova proposta di legge attraverso la quale si fissino le linee di sviluppo della sicurezza sociale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge FONTANA ed altri; LA LOGGIA ed altri; BIANCHI FORTUNATO e PEZZATI, *in un testo unificato e con il ti-*

tolo: « Modifiche in ordine al trattamento indiretto e di reversibilità per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo dipendente dalle gestioni appaltate dalle imposte di consumo e dai comuni » (2178-2468-2690):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Baccalini, Bertoldi, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cabras, Capra, Cuminetti, Di Giulio, Di Puccio, Ferrari, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pischicchio, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

Disegno di legge: « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale » (3772):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bernardi, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Bonalumi, Borra, Cabras, Capponi Bentivegna Carla, Cuminetti, Di Giulio, Di Puccio, Ferioli, Fioret, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pochetti, Russo Ferdinando, Sgarbi Bompani Luciana, Tani, Terraroli, Zanibelli, Zoppetti.

La seduta termina alle 0,35 di venerdì 23 maggio 1975.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO